SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 10

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 2 ottobre 1990.

Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio. (Provvedimento n. 30/1990).

90A4408

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290.

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera *a)* del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione».

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.

5. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

6. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Pensioni di riversibilità e indirette)*. — *1.* Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia

maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'età».

Art. 6.

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo».

Art. 8.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente:

«Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo».

2. All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d'affari».

Art. 9.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 11.

1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: «ogni quattro anni» sono sostituite con le parole: «ogni due anni».

Art. 12.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)*. — *1.* Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo».

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

«Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale».

2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento».

Art. 15.

1. L'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Restituzione dei contributi)*. — *1*. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti».

Art. 16.

1. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

Art. 17.

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Art. 18.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 19.

1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

Art. 20.

1. Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Art. 21.

1. Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 1981, come modificata dalla presente legge.

3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.

Art. 23.

1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

Art. 24.

1. Il comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

2. Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.

Art. 25.

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Prestazioni)*. — La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) *del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.*

Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 (Pensione di vecchiaia). — *La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1.*

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a)*; i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale di cui al primo comma è ridotta come segue:

a) all'*1,71 per cento* per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'*1,43 per cento* per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'*1,14 per cento* per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Pensione di anzianità)*. — La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Pensione di inabilità)*. — La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Contributo soggettivo)*. — Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Contributo integrativo)*. — A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo.

Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d'affari».

Nota all'art. 9:

— Per gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 6/1981, vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 (Fondo di garanzia). — *Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.*

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Variabilità dei contributi)*. — La percentuale di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a)*, può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, *ogni due anni*, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'art. 10 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre *ogni due anni*, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.

Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 (Rivalutazione dei redditi). — *Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.*

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) [*recte:* Istituto nazionale di statistica, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, *n.d.r.*], *apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.*

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*Art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa). — Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.*

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 10, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'art. 17, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 6/1981, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25 (*Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie*). — Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di riversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'art. 27 della presente legge.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), ed all'art. 7, quarto comma.

Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;

2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:

a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;

b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.

In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'art. 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.

L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 18:

— Il testo del primo comma dell'art. 24 (Integrazione contributiva per il passato) della citata legge n. 6/1981 è il seguente: «Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell'art. 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

— Per il primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 6/1981 vedi precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 21:

— Per gli articoli 2, 3, 4 e 25 della citata legge n. 6/1981 vedi precedenti note agli articoli 2, 3, 4 e 16.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 6/1981 è il seguente:

«Art. 5 *(Pensione di invalidità)*. — La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b)*.

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quanto l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidità».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) è il seguente:

«Art. 7 *(Pensioni dei liberi professionisti)*. — 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, semprechè le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato».

Nota all'art. 25:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 179/1958 (Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 10. — Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentanti è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere *a)* e *b)* per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 490):

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1988; 15 novembre 1989; 28 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 25 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2398):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 22 agosto 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

90G0345

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 291.

Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) è il seguente:

«Art. 23 *(Versamenti).* — Gli organi indicati nel n. 2) della lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle amministrazioni che li effettuano.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 1409/1963 è il seguente:

«Art. 21 *(Limiti alla consultabilità dei documenti).* — I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2318):

Presentato dal sen. FIORI ed altri il 18 giugno 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 luglio 1990, con pareri delle commissioni 4ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 1° agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5041):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 27 settembre 1990, con parere della commissione VII.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 3 ottobre 1990.

90G0346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Pitigliano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Pitigliano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Pitigliano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è riservata al vino bianco ed al vino spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco di Pitigliano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione di vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano 50-80%

Greco, Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o congiuntamente non oltre il 20%

Grechetto, Chardonnay, Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling Italico (bianco), da soli nei limiti del 15%, congiuntamente non oltre il 30%

È ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati ed autorizzati fino ad un massimo del 10%.

L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata Bianco di Pitigliano dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto comprendente:

gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano;

il territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Transubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino ad innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la stradà provinciale Pancalo-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Ornetta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano;

il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; ad ovest ed a sud allo stesso limite di comune; ad est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino ad innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti ed infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco di Pitigliano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi.

Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i terreni pianeggianti ed umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Pitigliano» non deve essere superiore a q 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q 25 per ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, di Sorano, di Manciano e di Scansano. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo di 10,50.

La vinificazione del «Bianco di Pitigliano» deve essere eseguita in bianco. Le uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5° possono essere unicamente destinate alla produzione del Bianco di Pitigliano spumante.

In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia di produzione presso la competente camera di commercio. Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Toscana.

L'eventuale arricchimento deve essere eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, e/o con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

Il vino «Bianco di Pitigliano», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato;

sapore: asciutto, vivace, neutro, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale: non inferiore a 5,5 per mille;

estratto secco netto: minimo 16 per mille.

Il vino Bianco di Pitigliano spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato;

sapore: asciutto, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;

spuma: fine e persistente;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50 vol.;

acidità totale: 6,5 per mille.

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Bianco di Pitigliano» proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 11,50 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 12 può portare la qualificazione «superiore».

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipenti contenenti vino «Bianco di Pitigliano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentata; tale indicazione è, tuttavia, obbligatoria per la tipologia «superiore».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 345

90A4432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Orvieto»;

Visti i propri decreti 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 18 novembre 1987 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 18 novembre 1987, è sostituito con il seguente testo:

Art. 6.

Il vino «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno carico;

odore: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o amabile o dolce, fine delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille.

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 346

90A4433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 commemorative del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella da inserire nella serie speciale millesimo 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella da inserire nelle serie speciali millesimo 1989;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1989, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: ritratto di Tommaso Campanella con la palma e il serpente, simboli della filosofia e della sapienza; in alto in giro leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «A. VALENTINI».

Nel rovescio: rappresentazione della Città del Sole e dei simboli dei pianeti che danno il nome ai suoi gironi, in alto il Tempio e il Sole che presiedono la Città; in basso leggenda concentrica «UNA PIÙ ALTA CONCEZIONE DELLA VITA UNA MORALITÀ PIÙ PROFONDA UNA RIFORMA DEL CUORE PUÒ SOLA PREPARARE UNO STATO VERAMENTE UMANO»; sotto «L. 500»; a sinistra «R»; a destra «1989».

Sul bordo: scritta in rilievo «TOMMASO CAMPANELLA 1639-1989».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1990
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 289

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

90A4430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 1990.

Ordinamento in reparti degli uffici imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691, recante integrazioni e modifiche alle norme contenute nell'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, con i quali è stabilito che gli «uffici imposta sul valore aggiunto» sono ordinanti in reparti amministrativi, secondo le norme previste dal menzionato decreto presidenziale n. 691 e sono, altresì, classificati tra gli uffici dirigenziali, a livello di primo dirigente, e tra quelli di prima categoria;

Visto il provvedimento ministeriale n. 23205/74 - U.I.C. del 31 dicembre 1974, con il quale ciascuno ufficio imposta sul valore aggiunto è stato ordinato in tre reparti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale n. 460819/82 - U.I.C. del 5 aprile 1982, con il quale sono stati elevati a quattro i reparti amministrativi istituiti presso l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, ed il decreto ministeriale 25 maggio 1988 che ha attribuito alla competenza del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto nella provincia di Roma l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti;

Visto il decreto ministeriale n. 481455/86 - U.I.C. del 25 agosto 1986, con il quale sono stati elevati a quattro i reparti amministrativi istituiti presso l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro;

Riconosciuta la necessità di aumentare il numero dei reparti degli uffici imposta sul valore aggiunto in relazione alle esigenze operative loro, per una più efficiente ed efficace azione amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

1) Gli uffici imposta sul valore aggiunto, in relazione alle esigenze operative loro, possono essere ordinati in un numero di reparti superiore a quello già previsto dai decreti ministeriali 31 dicembre 1974, 5 aprile 1982, 25 agosto 1986 e 25 maggio 1988.

2) I nuovi reparti saranno istituiti seguendo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691.

Roma, 8 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4449

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° ottobre 1990.

Modificazione all'allegato al decreto 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74/1990;

Vista la direttiva n. 90/206/CEE del 9 aprile 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 106, del 26 aprile 1990, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, l'estensione dell'*Avoparcina* alle vacche da latte;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, la voce *Avoparcina* è integrata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vacche da latte		4	100.000	10	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Il tenore nella razione giornaliera non deve superare 100 mg né essere inferiore a 50 mg».	30-11-1990

90A4451

DECRETO 2 ottobre 1990.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74/1990;

Vista la direttiva n. 90/110/CEE, del 19 febbraio 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 67, del 15 marzo 1990, rettificata con avviso, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 83, del 30 marzo 1990, a sua volta rettificato con altro avviso, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 96, del 12 aprile 1990, con la quale è stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, col modificare le condizioni di impiego della *Cantaxantina* e del *Carbadox*, nonché col disporre l'ammissione, in via definitiva, della *Astaxantina* e della *Sepiolite;*

Vista altresì la direttiva n. 90/214/CEE, del 20 aprile 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 113, del 4 maggio 1990, con la quale è stato modificato l'allegato I della menzionata direttiva numero 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, col modificare le condizioni di impiego della *Virginiamicina;*

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, alla voce *Virginiamicina*, in corrispondenza della specie animale bovini da ingrasso, alla colonna «impiego consentito fino al» la data 30 novembre 1990 è soppressa.

2) Alla parte I, principi attivi, gruppo *E)*, fattori di accrescimento, alla voce *Carbadox*, la colonna «Denominazione chimica, descrizione» è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Metil-3-(2 chinossalin-metilene) carbazato N^1, N^4-diossido Purezza minima: 96% Caratteristiche delle preparazioni autorizzate: tenore di carbadox: rispettivamente 5% o 10%; stabilità minima: 24 mesi; acido propionico: 0,5%; olio di soia: 7%; farina di tegumenti di soia al 100%.							

3) Alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)*, carotenoidi e xantofille, la voce *Cantaxantina*, al punto *c)* salmoni e trote, è sostituita nel modo seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cantaxantina		Salmoni, trote				80	Somministrazione autorizzata dall'età di sei mesi. Associazione o somministrazione con *Astaxantina* autorizzata fino al tenore massimo di 100 ppm, nel mangime completo.

4) Sempre alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)*, carotenoidi e xantofille, la voce *Astaxantina* è sostituita nel modo seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Astaxantina	$C_{40}H_{52}O_4$	Salmoni, trote				100	Somministrazione autorizzata soltanto dall'età di sei mesi. Associazione o somministrazione con *Cantaxantina* autorizzata fino al tenore massimo di 100 ppm, nel mangime completo.

5) Alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti è aggiunta la voce seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria, contenente almeno il 60% di sepiolite ed al massimo il 30% di montorillonite, esente da amianto					20.000		

90A4450

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 settembre 1990.

Proroga delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio e 15 dicembre 1989 recanti norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1989, con il quale sono state emanate le norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/89 sino al 31 dicembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1989 che ha precisato alcune disposizioni del precedente decreto del 10 luglio 1989 e ne ha prorogato la validità sino all'emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 17 della legge n. 51/76, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 171/89 sopracitato e comunque sino al 30 settembre 1990;

Considerato che le predette norme regolamentari sono già state predisposte dai Ministri concertanti e trasmesse al Consiglio di Stato per l'acquisizione del previsto parere ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che i tempi tecnici necessari per l'acquisizione del parere di cui sopra e la successiva emanazione del provvedimento di cui trattasi non consentono che lo stesso possa entrare in vigore prima del 30 settembre 1990;

Ritenuta pertanto l'opportunità e l'urgenza di prorogare i sopracitati decreti del 10 luglio 1989 e del 15 dicembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

La validità delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio e 15 dicembre 1989 sono prorogate sino alla prossima emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

90A4452

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 settembre 1990.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989 e 21 dicembre 1989 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/88;

Considerata la necessità di modificare ed integrare ulteriormente, per le specie equina, suina, ovina e caprina, i requisiti stabiliti nell'allegato 2 ai suddetti decreti per l'importazione dei soggetti riproduttori di razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine di adeguare gli stessi alle nuove realtà legate al progresso della ricerca scientifica e tecnologica in materia di riproduzione;

Ritenuto inoltre opportuno ed urgente prorogare ulteriormente le norme già contenute con carattere transitorio nell'allegato 2-*bis* ai citati decreti ministeriali, per quanto concerne i minimi morfologici dei soggetti e dei genitori di razza Bruna provenienti dalla Svizzera, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con detta nazione europea;

Considerata infine la necessità di modificare gli allegati numeri 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) recanti modelli in base ai quali compilare i relativi nulla-osta per l'importazione e l'esportazione di riproduttori di razza pura e loro materiale riproduttivo, al fine di razionalizzare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e dei nulla-osta medesimi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso il testo dei suddetti allegati numeri 2, 2-*bis*, 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) al più volte citato decreto ministeriale n. 97/88 e relativi allegati;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo I - Riproduttori di razza pura, gli interi testi relativi alle voci «Cavalli», «Suini», «Ovini» e «Caprini» vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«EQUINI

1. *Identificazione.*

Tatuaggio effettuato nel Paese d'origine e/o dati segnaletici. I dati segnaletici sono sempre necessari per le razze da competizioni sportive.

2. *Requisiti minimi.*

A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990.

B) Paesi terzi:

a) razze da carne:

età minima: anni 2 e mezzo;
requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano di razza;

b) razze da competizioni sportive:

i soggetti devono presentare particolari pregi in relazione alle esigenze del miglioramento della razza sulla base delle prestazioni funzionali del soggetto o, qualora trattasi di giovani soggetti, dei loro genitori. Dette prestazioni funzionali saranno definite periodicamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentiti gli enti che tengono il Libro genealogico (Stud Book).

b.1 Prestazioni funzionali dei cavalli puro sangue inglese:

1) maschi interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I, II o III o che siano piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I o II;

2) maschi interi e femmine, figli di:

a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o II o che abbiano vinto una corsa di Gruppo (o Grado) III e che si siano piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II;

oppure

b) stalloni padri di almeno cinque vincitori di corse di Gruppo (o Grado) I;

oppure

c) fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitrici di almeno una corsa Listed o madri di cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o vincitori di almeno una corsa Listed;

oppure

d) fattrici figlie di fattrici del tipo di quelle indicate alla precedente lettera *c)*;

oppure

e) fattrici la cui seconda madre si sia piazzata in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed.

Per cavalli "piazzati" si intendono i primi quattro arrivati di ogni corsa. Per corse di Gruppo o Grado o Listed devono intendersi quelle così classificate nella pubblicazione "International Cataloguing Standards" edita annualmente a cura del Jockey Club Inglese, della "The Thoroughbred Owners and Breeders Assn" e dell'"European Pattern Race Commettee".

b.2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto:

a) maschi esteri, ad esclusione degli europei:

3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01 (1.15.2 al km) e lire 60 milioni di somme vinte;

5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al km) e lire 80 milioni di somme vinte;

b) maschi europei:

3 e 4 anni: velocità di 1.17.5 al km e lire 40 milioni di somme vinte;

5 anni ed oltre: velocità 1.16.5 al km e lire 80 milioni di somme vinte;

c) puledri (maschi e femmine) nati all'estero a seguito della madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta;

d) puledri (maschi e femmine) nati all'estero da fattrici indigene o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente esportate per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) puledri (maschi e femnmine) concepiti e nati all'estero da fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. *Documentazione.*

Certificato genealogico o libretto segnaletico (passaporto) rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente nell'allegato 1. Per i cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore, i certificati possono essere presentati in copia autenticata dall'autorità emettente.

Nel certificato genealogico e nel libretto segnaletico redatti nelle lingue della CEE devono figurare:

a) Indicazioni minime:

organismo che rilascia il certificato (denominazione, indirizzo, numero di telefono e numero di telefax);

denominazione del Libro genealogico;

numero d'iscrizione nel Libro genealogico;

sistema di identificazione;

identificazione;

data di nascita;

razza;

sesso;

colore del mantello;

nome ed indirizzo dell'allevatore;

luogo dell'allevamento;

nome ed indirizzo del proprietario;

genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico);

risultati delle prove o prestazioni attitudinali;

luogo, data, timbro e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

b) Caratteristiche del soggetto:

nome;

razza;

sesso;

colore del mantello;

rappresentazione grafica dei dati segnaletici (lato destro, lato sinistro, linea superiore degli occhi, posteriore: visione della parte posteriore, collo: visione della parte anteriore, naso, anteriore: visione della parte posteriore);

caratteristiche rilevate della madre (testa, anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro, posteriore destro, corpo, altre caratteristiche);

circoscrizione;

firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello), timbro del veterinario autorizzato o dell'autorità competente».

«SUINI

1. *Identificazione.*

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto.

2. *Requisiti minimi:*

A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE della Commisione CEE del 18 luglio 1989.

B) Paesi terzi:

a) età non inferiore agli 8 mesi;

b) requisiti genealogici, morfologici, produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano.

3. *Documentazione.*

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo che rilascia il certificato;

denominazione del Libro genealogico;

numero d'iscrizione nel Libro genealogico;

data del rilascio del certificato;

sistema di identificazione;

identificazione;

data di nascita;

razza;

sesso;

nome ed indirizzo dell'allevatore;

nome ed indirizzo del proprietario;

genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico);

risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni;

luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intercomunitari:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della Commissione";

b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana"».

«OVINI E CAPRINI

1. *Identificazione.*

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marca auricolare) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto.

2. *Requisiti minimi.*

A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 89/361/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 ed in particolare agli articoli 1 e 2 della decisione n. 90/255/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

B) Paesi terzi: requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dai regolamenti del libro genealogico vigente nel Paese di provenienza ed in funzione del miglioramento genetico delle razze italiane.

3. *Documentazione.*

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo che rilascia il certificato;
denominazione del libro genealogico;
numero d'iscrizione nel Libro genealogico;
sistema di identificazione;
identificazione;
data di nascita;
razza;
sesso;
nome ed indirizzo dell'allevatore;
nome ed indirizzo del proprietario;
genealogia (genitori e nonni e relativi numeri di registrazione nel Libro genealogico);
luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

Nel certificato devono figurare i risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni, purché siano stati ottenuti conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intercomunitari:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 90/258/CEE della Commissione";

b) per gli ovini e/o caprini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana"».

Art. 2.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo II - Materiale seminale, dopo la voce «Bovini», viene inserito il seguente testo:

«EQUINI

1. *Requisiti minimi.*

Provenire da stallone provato nel Paese di origine con valutazione positiva del valore genetico approvato dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza, sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per gli stalloni ammessi alla inseminazione artificiale.

2. *Documentazione.*

Certificato genealogico dello stallone da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2».

Nel medesimo allegato 2, titolo II, Materiale seminale, i testi delle voci «Suini», «Ovini» e «Caprini» vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«SUINI

1. *Requisiti minimi.*

a) Paesi CEE: provenire da verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della Commissione del 18 luglio 1989.

b) Paesi terzi: provenire da verro provato nel Paese di origine con valutazione positiva del valore genetico approvata dalla Commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i verri ammessi alla inseminazione artificiale.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico del verro, da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2;

b) Informazioni che consentono l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) ....

Identificazione ....

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del verro	Razza

Origine dello sperma:

Nome e indirizzo del centro di raccolta ....

....

Destinazione dello sperma:

Nome e indirizzo del destinatario ....

....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....».

«OVINI E CAPRINI

1. *Requisiti minimi.*

a) Paesi CEE: provenire da ariete e/o becco provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

b) Paesi terzi: provenire da ariete e/o becco provato nel Paese di origine con valutazione positiva del valore genetico approvata dalla commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano di razza sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per gli arieti e/o becchi ammessi alla inseminazione artificiale.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico dell'ariete e/o becco a cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste, per i riproduttori di razza pura, titolo I, punto 3, dell'allegato 2. Per razze da latte deve essere indicato inoltre il gruppo sanguigno o prova equivalente.

b) Informazioni che consentono l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) ....

Identificazione ....

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione dell'ariete o del becco	Razza

Origine dello sperma:

Nome e indirizzo del centro di raccolta ....

....

Destinazione dello sperma:

Nome e indirizzo del destinatario ....

....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello) ....».

Art. 3.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo III - Ovuli fecondati dopo la voce «Bovini» i testi delle voci «Suini», già inserita con decreto ministeriale 21 dicembre 1989, e «Ovini» e «Caprini» vengono sostituiti dai seguenti:

«SUINI

1. *Requisiti minimi.*

Verro fecondante (padre): verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della Commissione del 18 luglio 1989. Per ovuli fecondati provenienti da Paesi terzi la valutazione positiva del verro fecondante deve essere approvata dalla commissione tecnica centrale del Libro genealogico italiano.

Scrofa donatrice (madre): scrofa con requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici, previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri dei verri.

2. *Documentazione.*

a) Certificati genealogici del verro fecondante e della scrofa donatrice dell'ovulo, rilasciati dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1, nei quali devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo fecondato, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli fecondati (numero, colore)...

Identificazione...

Numero di ovuli fecondati per fiala..................... (gli ovuli fecondati devono provenire dai medesimi genitori).

Numero di ovuli fecondati	Data di inseminazione	Data di prelievo	Identificazione del verro e della scrofa	Razza

Origine dell'ovulo fecondato o degli ovuli fecondati:

Nome e indirizzo dell'organismo di prelievo.........
....

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli fecondati:

Nome e indirizzo del destinatario.........................
....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello)...».

«OVINI E CAPRINI

1. *Requisiti minimi.*

Ariete e/o becco fecondante (padre): ariete e/o becco provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla inseminazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990.

Pecora e/o capra donatrice (madre): pecora e/o capra con requisiti morfologici, genealogici, produttivi e genetici, previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri degli arieti e/o becchi.

2. *Documentazione.*

a) Certificati genealogici dell'ariete e/o becco fecondante e della pecora e/o capra donatrice dell'ovulo, rilasciati dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1, nei quali devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2. Per gli arieti e/o becchi delle razze da latte deve essere indicato inoltre il gruppo sanguigno o prova equivalente.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo fecondato, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'embrione/degli embrioni (colore, numero)...

Identificazione...

Numero di ovuli per fiala..................................... (gli ovuli fecondati devono provenire dai medesimi genitori).

Numero di embrioni	Data di inseminazione o di fecondazione	Data di prelievo	Identificazione dell'ariete o del becco e della pecora o della capra	Razza

Origine dell'embrione/degli embrioni:

Nome e indirizzo del centro di raccolta..............
....

Destinazione dell'embrione/degli embrioni:

Nome e indirizzo del destinatario.........................
....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello)...».

Art. 4

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo IV - Ovuli, il testo della voce «Suini», già inserito con decreto ministeriale 21 dicembre 1989, viene sostituito dal seguente:

«SUINI

1. *Requisiti minimi.*

Provenire da scrofa i cui requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici sono quelli previsti dai regolamento del Libro genealogico italiano per le madri dei verri.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico della scrofa, dalla quale è stato prelevato l'ovulo, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2».

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli (numero, colore) ....

Identificazione..

Numero di ovuli per fiala..................................
(gli ovuli devono provenire dalla stessa madre).

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della scrofa	Razza

Origine dell'ovulo o degli ovuli:

Nome e indirizzo dell'organismo di prelievo.........

....

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli:

Nome e indirizzo del destinatario.........................

....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello)..».

Nel medesimo allegato 2, titolo IV «Ovuli» dopo la voce «Suini», viene inserita la seguente:

«OVINI E CAPRINI

1. *Requisiti minimi.*

Provenire da pecora e/o capra i cui requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici sono quelli previsti dal regolamento del Libro genealogico italiano per le madri degli arieti e/o becchi.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico della pecora e/o capra, dalla quale è stato prelevato l'ovulo, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, dell'allegato 2.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo/degli ovuli (colore, numero) ....

Identificazione..

Numero di ovuli per fiala..................................
(gli ovuli fecondati devono provenire dalla stessa madre).

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della pecora o della capra	Razza

Origine dell'ovulo/degli ovuli:

Nome e indirizzo del centro di raccolta..............

....

Destinazione dell'ovulo/degli ovuli:

Nome e indirizzo del destinatario.........................

....

Luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello)..».

Art. 5.

Nell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante: «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, dalla Svizzera e Iugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» il punto 3. «Minimi morfologici del soggetto e dei genitori», lettera *b)* Svizzera; è sostituito dal seguente:

«*b)* SVIZZERA:

Fino al 1° gennaio 1992 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,

purché il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a + 400 kg di latte».

Art. 6.

Gli allegati 4 (a-b-c) e 6 (a-b-c) al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recanti i modelli dei nulla-osta e delle autorizzazioni relativi rispettivamente all'importazione e all'esportazione di bestiame riproduttore di razza pura, nonché di materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame medesimo, sono sostituiti dai testi, riportanti i nuovi modelli, contenuti in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO

mod. 4a

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste
N. ______
del ______

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola
DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

NULLA OSTA PER IMPORTAZIONE BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA

☐ definitiva ☐ trasformazione d'importazione temporanea

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTATORE

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita Iva o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica (giorno, mese, anno, Comune)	Prov.	Sesso M F	N. di telefono (pref., numero)

Sede sociale o domicilio via	N.	Comune	Prov.	CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE ESTERO

Ragione sociale o Cognome	Nome
Sede sociale o domicilio	Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale	
Sede sociale	Nazione

4 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Numero dell'operazione	Data dell'operazione

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO IMPORTATO

Dogana		
Tariffa doganale	Numero capi importati	Numero sezioni B) compilate

Firma dell'importatore luogo .... data	Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
Associazione od Ente Libro genealogico Si esprime parere di conformità	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)
☐ Importatore ☐ Dogana ☐ Ufficio regionale competente ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE B)

Ragione sociale o Cognome dell'importatore	
Partita Iva o codice fiscale	Presentazione della richiesta data

6 INFORMAZIONI RELATIVE AL BESTIAME

Paese di origine codice	Paese di provenienza codice
Specie codice	Razza codice

7 INFORMAZIONI RELATIVE AI CAPI IMPORTATI

	Nome dei capi	Sesso	Anno di nascita	Numero di matricola	Valore dichiarato (in migliaia di lire)
	Totale			Totale	

Mod. 4a - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sul modello vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perchè riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'importatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità del fornitore del bestiame.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Indicare, in caso di richiesta di trasformazione di importazione temporanea, il numero e la data dell'importazione temporanea avvenuta.

Riquadro 5 - Riportare le dogane previste (max. 3) di ingresso del bestiame, il codice della tariffa doganale ed il numero dei capi da importare; indicare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'importatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di provenienza (cfr. Tab. b), della specie e della razza (cfr. Tab. a), dei capi da importare.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni esemplare, il nome, il sesso (M = maschio, F = femmina), l'anno di nascita, il numero di matricola ed il valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni capo, un progressivo numerico nella colonna immediatamente precedente a quella del nome, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale dei capi da importare e la somma dei valori dichiarati.

Tab. a, - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolais
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue anglo-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello
- 1 Grigio
- 2 Baio
- 3 Morello
- 4 Sauro
- 5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

- 001 Francia
- 002 Belgio e Lussemburgo
- 003 Paesi Bassi
- 004 R.F.T.
- 005 Italia
- 006 Regno Unito
- 007 Irlanda
- 008 Danimarca
- 009 Grecia
- 010 Portogallo
- 011 Spagna
- 021 Isole Canarie
- 022 Ceuta e Melilla
- 024 Islanda
- 025 Is. Faroer
- 028 Norvegia
- 030 Svezia
- 032 Finlandia
- 036 Svizzera
- 038 Austria
- 043 Andorra
- 044 Gibilterra
- 045 Città del Vaticano
- 046 Malta
- 048 Jugoslavia
- 052 Turchia
- 056 Unione Sovietica
- 058 R.D.T.
- 060 Polonia
- 062 Cecoslovacchia
- 064 Ungheria
- 066 Romania
- 068 Bulgaria
- 070 Albania
- 204 Marocco
- 208 Algeria
- 212 Tunisia
- 216 Libia
- 220 Egitto
- 224 Sudan
- 228 Mauritania
- 232 Mali
- 236 Burkina-Faso
- 240 Niger
- 244 Ciad
- 247 Rep. Capo Verde
- 248 Senegal
- 252 Gambia
- 257 Guinea Bissau
- 260 Guinea
- 264 Sierra Leone
- 268 Liberia
- 272 Costa d'Avorio
- 276 Ghana
- 280 Togo
- 284 Benin
- 288 Nigeria
- 302 Camerun
- 306 Rep. Centrafricana
- 310 Guinea Equatoriale
- 311 Sao Tome' e Principe
- 314 Gabon
- 318 Congo
- 322 Zaire
- 324 Ruanda
- 328 Burundi
- 329 Sant'Elena e dipend.
- 330 Angola
- 334 Etiopia
- 338 Gibuti
- 342 Somalia
- 346 Kenia
- 350 Uganda
- 352 Tanzania
- 353 Seychelles e dipend.
- 357 Terr. Brit. Oc. Indiano
- 366 Mozambico
- 370 Madagascar
- 372 Riunione
- 373 Maurizio
- 375 Comore
- 377 Mayotte
- 378 Zambia
- 382 Zimbabwe
- 386 Malawi
- 388 Sud Africa
- 389 Namibia
- 391 Botswana
- 393 Swaziland
- 395 Lesotho
- 400 Stati Uniti d'America
- 404 Canada
- 406 Groenlandia
- 408 S. Pierre e Miquelon
- 412 Messico
- 413 Bermuda
- 416 Guatemala
- 421 Belize
- 424 Honduras
- 428 El Salvador
- 432 Nicaragua
- 436 Costarica
- 442 Panama
- 446 Anguilla
- 448 Cuba
- 449 S. Cristoforo e Nevis
- 452 Haiti
- 453 Bahamas
- 454 Isole Turks e Caicos
- 456 Repubblica Dominicana
- 457 Isole Vergini
- 458 Guadalupa
- 459 Antigua e Barbuda
- 460 Dominica
- 461 Isole Vergini Brit.
- 462 Martinica
- 463 Isole Cayman
- 464 Giamaica
- 465 Santa Lucia
- 467 San Vincenzo
- 469 Barbados
- 472 Trinidad e Tobago
- 473 Grenada
- 474 Aruba
- 478 Antille Olandesi
- 480 Colombia
- 484 Venezuela
- 488 Guyana
- 492 Surinam
- 496 Guyana Francese
- 500 Ecuador
- 504 Peru
- 508 Brasile
- 512 Cile
- 516 Bolivia
- 520 Paraguay
- 524 Uruguay
- 528 Argentina
- 529 Is. Falkland
- 600 Cipro
- 604 Libano
- 608 Siria
- 612 Iraq
- 616 Iran
- 624 Israele
- 628 Giordania
- 632 Arabia Saudita
- 636 Kuwait
- 640 Bahrein
- 644 Qatar
- 647 Emirati Arabi Uniti
- 649 Oman
- 652 Yemen del Nord
- 656 Yemen del Sud
- 660 Afganistan
- 662 Pakistan
- 664 India
- 666 Bangladesh
- 667 Maldive
- 669 Sri Lanka
- 672 Nepal
- 675 Bhutan
- 676 Birmania
- 680 Thailandia
- 684 Laos
- 690 Vietnam
- 696 Campucea
- 700 Indonesia
- 701 Malaysia
- 703 Brunei
- 706 Singapore
- 708 Filippine
- 716 Mongolia
- 720 Cina
- 724 Corea del Nord
- 728 Corea del Sud
- 732 Giappone
- 736 Taiwan
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 800 Australia
- 801 Papuasia-Nuova Guinea
- 802 Oceania Australiana
- 803 Nauru
- 804 Nuova Zelanda
- 806 Isole Salomone
- 807 Tuvalu
- 808 Oceania Americana
- 809 Nuova Caledonia e Dip.
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 812 Kiribati
- 813 Pitcairn
- 814 Oceania Neozelandese
- 815 Figi
- 816 Vanuatu
- 817 Tonga
- 819 Samoa occidentali
- 822 Polinesia Francese
- 890 Regioni polari

mod. 4b

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste
N. ____
del ____

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola
DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

NULLA OSTA PER IMPORTAZIONE EQUINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

☐ definitiva ☐ trasformazione d'importazione temporanea

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTATORE

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita Iva o codice fiscale
Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica: giorno, mese, anno, Comune, Prov.	Sesso M F	N. di telefono: pref., numero
Sede sociale o domicilio via, N.	Comune	Prov., CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE ESTERO

Ragione sociale o Cognome	Nome
Sede sociale o domicilio	Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale	
Sede sociale	Nazione

4 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Numero dell'operazione	Data dell'operazione

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO IMPORTATO

Dogana		
Tariffa doganale	Numero capi importati	Numero sezioni B) compilate

Firma dell'importatore luogo .... data	Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione Validità prorogata fino al:
Associazione od Ente Libro genealogico Si esprime parere di conformità	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)
☐ Importatore ☐ Dogana ☐ Ufficio regionale competente ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE B)

Ragione sociale o Cognome dell'Esportatore	
Partita Iva o codice fiscale	Presentazione della richiesta data

6 INFORMAZIONI RELATIVE AL BESTIAME

Paese di origine codice	Paese di destinazione codice
Razza codice	Classificazione ☐ Sportivi ☐ Carne e tiro

7 INFORMAZIONI RELATIVE AI CAPI ESPORTATI

Nome dei capi	Sesso	Anno di nascita	Mantello	Numero di matricola	Origini padre	Origini madre	Valore dichiarato (in migliaia di lire)
Totale						Totale	

Mod. 4b - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sul modello vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'importazione degli equini riproduttori di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perchè riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'importatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità del fornitore dei capi.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Indicare, in caso di richiesta di trasformazione di importazione temporanea, il numero e la data dell'importazione temporanea avvenuta.

Riquadro 5 - Riportare le dogane previste (max. 3) di ingresso dei capi, il codice della tariffa doganale ed il numero dei cavalli da importare; indicare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'importatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di provenienza (cfr. Tab. b), della razza (cfr. Tab. a) dei capi da importare; indicare inoltre se i cavalli sono classificati sportivi o da carne e tiro.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni esemplare, il nome, il sesso (M = maschio, F = femmina), l'anno di nascita, il colore del mantello (cfr. Tab. a), il numero della matricola, il nome del padre e quello della madre, ed il valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni capo, un progressivo numerico nella colonna immediatamente precedente a quella del nome, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale dei capi da importare e la somma dei valori dichiarati.

Tab. a - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolais
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue anglo-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello
- 1 Grigio
- 2 Baio
- 3 Morello
- 4 Sauro
- 5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

001 Francia
002 Belgio e Lussembrugo
003 Paesi Bassi
004 R.F.T.
005 Italia
005 Regno Unito
007 Irlanda
008 Danimarca
009 Grecia
010 Portogallo
011 Spagna
021 Isole Canarie
022 Ceuta e Melilla
024 Islanda
025 Is. Faroer
028 Norvegia
030 Svezia
032 Finlandia
036 Svizzera
038 Austria
043 Andorra
044 Gibilterra
045 Città del Vaticano
046 Malta
048 Jugoslavia
052 Turchia
056 Unione Sovietica
058 R.D.T.
060 Polonia
062 Cecoslovacchia
064 Ungheria
066 Romania
068 Bulgaria
070 Albania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina-Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Rep. Capo Verde
248 Senegal
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Ghana
280 Togo
284 Benin
288 Nigeria
302 Camerun
306 Rep. Centrafricana
310 Guinea Equatoriale
311 Sao Tome' e Principe
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda
328 Burundi
329 Sant'Elena e dipend.
330 Angola
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
346 Kenia
350 Uganda
352 Tanzania
353 Seychelles e dipend.
357 Terr. Brit. Oc. Indiano
366 Mozambico
370 Madagascar
372 Riunione
373 Maurizio
375 Comore
377 Mayotte
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi
388 Sud Africa
389 Namibia
391 Botswana
393 Swaziland
395 Lesotho
400 Stati Uniti d'America
404 Canadà
406 Groenlandia
408 S. Pierre e Miquelon
412 Messico
413 Bermuda
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
446 Anguilla
448 Cuba
449 S. Cristoforo e Nevis
452 Haiti
453 Bahamas
454 Isole Turks e Caicos
456 Repubblica Dominicana
457 Isole Vergini
458 Guadalupa
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
461 Isole Vergini Brit.
462 Martinica
463 Isole Cayman
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
474 Aruba
478 Antille Olandesi
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guyana
492 Surinam
496 Guyana Francese
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
529 Is. Falkland
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Iraq
616 Iran
624 Israele
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Baherein
644 Qatar
647 Emirati Arabi Uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
662 Pakistan
664 India
636 Bangladesh
667 Maldive
669 Sri Lanka
672 Nepal
675 Bhutan
676 Birmania
680 Thailandia
684 Laos
690 Vietnam
696 Campucea
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei
706 Singapore
708 Filippine
716 Mongolia
720 Cina
724 Corea del Nord
728 Corea del Sud
732 Giappone
736 Taiwan
740 Hong Kong
743 Macao
800 Australia
801 Papuasia-Nuova Guinea
802 Oceania Australiana
803 Nauru
804 Nuova Zelanda
806 Isole Salomone
807 Tuvalu
808 Oceania Americana
809 Nuova Caledonia e Dip.
811 Isole Wallis e Futuna
812 Kiribati
813 Pitcairn
814 Oceania Neozelandese
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga
819 Samoa occidentali
822 Polinesia Francese
890 Regioni polari

mod. 4c

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste
N. ______
del ______

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola
DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

☐ materiale seminale di animali provati positamente ☐ ovuli
☐ materiale seminale per prove di progenie ☐ embrioni

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTATORE

Ragione sociale o Cognome | Nome | Partita Iva o codice fiscale

Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica: giorno | mese | anno | Comune | Prov. | Sesso M F | N. di telefono: pref. | numero

Sede sociale o domicilio via | N. | Comune | Prov. | CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE ESTERO

Ragione sociale o Cognome | Nome

Sede sociale o domicilio | Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale

Sede sociale | Nazione

4 CENTRO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Ragione sociale | Partita Iva o codice fiscale

Sede sociale via | N. | Comune | Prov. | CAP

RECAPITO DEL CENTRO

Ragione sociale | Partita Iva o codice fiscale

Sede sociale via | N. | Comune | Prov. | CAP

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO IMPORTATO

Dogana

Tariffa doganale | Quantità importata | Numero sezioni B) compilate

Firma dell'importatore

luogo .... data

Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione.

Validità prorogata fino al:

Associazione od Ente
Libro genealogico

Si esprime parere di conformità

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)
☐ Importatore ☐ Dogana ☐ Ministero della Sanità ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE B)

Ragione sociale o Cognome dell'importatore	
Partita Iva o codice fiscale	Presentazione della richiesta data

6 INFORMAZIONI RELATIVE AL BESTIAME

Paese di origine codice	Paese di provenienza codice
Specie codice	Razza codice

7 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ IMPORTATE

	Nome dei capi (per gli embrioni: dei genitori)	Numero di matricola	Quantità prevista	Valore dichiarato (in migliaia di lire)	Quantità effettiva
		Totali			

Mod. 4c - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sul modello vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'importazione di materiale da riproduzione (*) proveniente da riproduttori di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perchè riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.
(*) Con il termine 'materiale da riproduzione' ci si riferisce a materiale seminale, ovuli ed embrioni.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'importatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità del fornitore del materiale da riproduzione.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Indicare ragione sociale, indirizzo e codice fiscale o partita IVA del Centro di fecondazione artificiale e del suo eventuale recapito.

Riquadro 5 - Riportare le dogane previste (max. 3) di ingresso del materiale, il codice della tariffa doganale e la quantità delle dosi o degli embrioni da importare; riportare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'importatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di provenienza (cfr. Tab. b), della specie e della razza (cfr. Tab. a), dei capi da cui proviene il materiale da riproduzione.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni dose di materiale seminale o ovuli, il nome ed il numero di matricola del donatore o della donatrice; per ogni embrione vanno indicati invece i nomi ed i numeri di matricola di entrambi i genitori. Indicare inoltre la quantità di materiale che si prevede di importare ed il corrispondente valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni gruppo di dosi o ad ogni embrione, un progressivo numerico nella colonna immediatamente precedente a quella del nome dei donatori, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale delle quantità e dei valori dichiarati. La colonna relativa alle quantità effettivamente importate va compilata, in dogana, al momento dell'importazione; il modello, così completato, dovrà poi essere inviato dall'Importatore al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Tab. a - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolais
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue anglo-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello 1 Grigio
2 Baio
3 Morello
4 Sauro
5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

001 Francia
002 Belgio e Lussemburgo
003 Paesi Bassi
004 R.F.T.
005 Italia
006 Regno Unito
007 Irlanda
008 Danimarca
009 Grecia
010 Portogallo
011 Spagna
021 Isole Canarie
022 Ceuta e Melilla
024 Islanda
025 Is. Faroer
028 Norvegia
030 Svezia
032 Finlandia
036 Svizzera
038 Austria
043 Andorra
044 Gibilterra
045 Città del Vaticano
046 Malta
048 Jugoslavia
052 Turchia
056 Unione Sovietica
058 R.D.T.
060 Polonia
062 Cecoslovacchia
064 Ungheria
066 Romania
068 Bulgaria
070 Albania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina-Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Rep. Capo Verde
248 Senegal
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Ghana
280 Togo
284 Benin
288 Nigeria
302 Camerun
306 Rep. Centrafricana
310 Guinea Equatoriale
311 Sao Tome' e Principe
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda
328 Burundi
329 Sant'Elena e dipend.
330 Angola
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
346 Kenia
350 Uganda
352 Tanzania
353 Seychelles e dipend.
357 Terr. Brit. Oc. Indiano
366 Mozambico
370 Madagascar
372 Riunione
373 Maurizio
375 Comore
377 Mayotte
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi
388 Sud Africa
389 Namibia
391 Botswana
393 Swaziland
395 Lesotho
400 Stati Uniti d'America
404 Canada
406 Groenlandia
408 S. Pierre e Miquelon
412 Messico
413 Bermuda
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
446 Anguilla
448 Cuba
449 S. Cristoforo e Nevis
452 Haiti
453 Bahamas
454 Isole Turks e Caicos
456 Repubblica Dominicana
457 Isole Vergini
458 Guadalupa
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
461 Isole Vergini Brit.
462 Martinica
463 Isole Cayman
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
474 Aruba
478 Antille Olandesi
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guyana
492 Surinam
496 Guyana Francese
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
529 Is. Falkland
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Iraq
616 Iran
624 Israele
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati Arabi Uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh
667 Maldive
669 Sri Lanka
672 Nepal
675 Bhutan
676 Birmania
680 Thailandia
684 Laos
690 Vietnam
696 Campucea
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei
706 Singapore
708 Filippine
716 Mongolia
720 Cina
724 Corea del Nord
728 Corea del Sud
732 Giappone
736 Taiwan
740 Hong Kong
743 Macao
800 Australia
801 Papuasia-Nuova Guinea
802 Oceania Australiana
803 Nauru
804 Nuova Zelanda
806 Isole Salomone
807 Tuvalu
808 Oceania Americana
809 Nuova Caledonia e Dip.
811 Isole Wallis e Futuna
812 Kiribati
813 Pitcairn
814 Oceania Neozelandese
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga
819 Samoa occidentali
822 Polinesia Francese
890 Regioni polari

mod. 6a

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste
N. ________
del ________

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola

DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

NULLA OSTA PER ESPORTAZIONE BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA

☐ definitiva ☐ trasformazione d'esportazione temporanea

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTATORE

Ragione sociale o Cognome	Nome		Partita iva o codice fiscale	
Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica: giorno, mese, anno, Comune	Prov.	Sesso [M] [F]	N. di telefono: pref., numero	
Sede sociale o domicilio via	N.	Comune	Prov.	CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACQUIRENTE

Ragione sociale o Cognome	Nome
Sede sociale o domicilio	Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale	
Sede sociale	Nazione

4 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Numero dell'operazione	Data dell'operazione

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ESPORTATO

Dogana		
Tariffa doganale	Quantità esportata	Numero sezioni B) compilate

Firma dell'Esportatore luogo .... data	Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
Associazione od Ente Libro genealogico Si esprime parere di conformità	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)

☐ Esportatore ☐ Dogana ☐ Ufficio regionale competente ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

Mod. 6a - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sul modello vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perchè riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'Esportatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità dell'acquirente del bestiame.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Indicare, in caso di richiesta di trasformazione di esportazione temporanea, il numero e la data dell'esportazione temporanea avvenuta.

Riquadro 5 - Riportare le dogane previste (max. 3) di uscita del bestiame, il codice della tariffa doganale ed il numero dei capi da esportare; indicare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'Esportatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di destinazione (cfr. Tab. b), delle specie e della razza (cfr. Tab. a), dei capi da esportare.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni esemplare, il nome, il sesso (M = maschio, F = femmina), l'anno di nascita, il numero di matricola e il valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni capo, un progressivo numerico nella colonna immediatamente precedente a quella del nome, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale dei capi da esportare e la somma dei valori dichiarati.

Tab. a - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolers
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue anglo-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello
- 1 Grigio
- 2 Baio
- 3 Morello
- 4 Sauro
- 5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

- 001 Francia
- 002 Belgio e Lussembrugo
- 003 Paesi Bassi
- 004 R.F.T.
- 005 Italia
- 006 Regno Unito
- 007 Irlanda
- 008 Danimarca
- 009 Grecia
- 010 Portogallo
- 011 Spagna
- 021 Isole Canarie
- 022 Ceuta e Melilla
- 024 Islanda
- 025 Is. Faroer
- 028 Norvegia
- 030 Svezia
- 032 Finlandia
- 036 Svizzera
- 038 Austria
- 043 Andorra
- 044 Gibilterra
- 045 Città del Vaticano
- 046 Malta
- 048 Jugoslavia
- 052 Turchia
- 056 Unione Sovietica
- 058 R.D.T.
- 060 Polonia
- 062 Cecoslovacchia
- 064 Ungheria
- 066 Romania
- 068 Bulgaria
- 070 Albania
- 204 Marocco
- 208 Algeria
- 212 Tunisia
- 216 Libia
- 220 Egitto
- 224 Sudan
- 228 Mauritania
- 232 Mali
- 236 Burkina-Faso
- 240 Niger
- 244 Ciad
- 247 Rep. Capo Verde
- 248 Senegal
- 252 Gambia
- 257 Guinea-Bissau
- 260 Guinea
- 264 Sierra Leone
- 268 Liberia
- 272 Costa d'Avorio
- 276 Ghana
- 280 Togo
- 284 Benin
- 288 Nigeria
- 302 Camerun
- 306 Rep. Centrafricana
- 310 Guinea Equatoriale
- 311 Sao Tome' e Principe
- 314 Gabon
- 318 Congo
- 322 Zaire
- 324 Ruanda
- 328 Burundi
- 329 Sant'Elena e dipend.
- 330 Angola
- 334 Etiopia
- 338 Gibuti
- 342 Somalia
- 346 Kenia
- 350 Uganda
- 352 Tanzania
- 353 Seychelles e dipend.
- 357 Terr. Brit. Oc. Indiano
- 366 Mozambico
- 370 Madagascar
- 372 Riunione
- 373 Maurizio
- 375 Comore
- 377 Mayotte
- 378 Zambia
- 382 Zimbabwe
- 386 Malawi
- 388 Sud Africa
- 389 Namibia
- 391 Botswana
- 393 Swaziland
- 395 Lesotho
- 400 Stati Uniti d'America
- 404 Canadà
- 406 Groenlandia
- 408 S. Pierre e Miquelon
- 412 Messico
- 413 Bermuda
- 416 Guatemala
- 421 Belize
- 424 Honduras
- 428 El Salvador
- 432 Nicaragua
- 436 Costarica
- 442 Panama
- 446 Anguilla
- 448 Cuba
- 449 S. Cristoforo e Nevis
- 452 Haiti
- 453 Bahamas
- 454 Isole Turks e Calcos
- 456 Repubblica Dominicana
- 457 Isole Vergini
- 458 Guadalupa
- 459 Antigua e Barbuda
- 460 Dominica
- 461 Isole Vergini Brit.
- 462 Martinica
- 463 Isole Cayman
- 464 Giamaica
- 465 Santa Lucia
- 467 San Vincenzo
- 469 Barbados
- 472 Trinidad e Tobago
- 473 Grenada
- 474 Aruba
- 478 Antille Olandesi
- 480 Colombia
- 484 Venezuela
- 488 Guyana
- 492 Surinam
- 496 Guyana Francese
- 500 Ecuador
- 504 Perù
- 508 Brasile
- 512 Cile
- 516 Bolivia
- 520 Paraguay
- 524 Uruguay
- 528 Argentina
- 529 Is. Falkland
- 600 Cipro
- 604 Libano
- 608 Siria
- 612 Iraq
- 616 Iran
- 624 Israele
- 628 Giordania
- 632 Arabia Saudita
- 636 Kuwait
- 640 Bahrein
- 644 Qatar
- 647 Emirati Arabi Uniti
- 649 Oman
- 652 Yemen del Nord
- 656 Yemen del Sud
- 660 Afganistan
- 662 Pakistan
- 664 India
- 666 Bangladesh
- 667 Maldive
- 669 Sri Lanka
- 672 Nepal
- 675 Bhutan
- 676 Birmania
- 680 Thailandia
- 684 Laos
- 690 Vietnam
- 696 Campucea
- 700 Indonesia
- 701 Malaysia
- 703 Brunei
- 706 Singapore
- 708 Filippine
- 716 Mongolia
- 720 Cina
- 724 Corea del Nord
- 728 Corea del Sud
- 732 Giappone
- 736 Taiwan
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 800 Australia
- 801 Papuasia-Nuova Guinea
- 802 Oceania Australiana
- 803 Nauru
- 804 Nuova Zelanda
- 806 Isole Salomone
- 807 Tuvalu
- 808 Oceania Americana
- 809 Nuova Caledonia e Dip.
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 812 Kiribati
- 813 Pitcairn
- 814 Oceania Neozelandese
- 815 Figi
- 816 Vanuatu
- 817 Tonga
- 819 Samoa occidentali
- 822 Polinesia Francese
- 890 Regioni polari

mod. 6b

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste
N. ____________
del ____________

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola

DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

NULLA OSTA PER ESPORTAZIONE EQUINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

☐ definitiva ☐ trasformazione d'esportazione temporanea

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTATORE

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita Iva o codice fiscale		
Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica: giorno, mese, anno, Comune	Prov.	Sesso M F	N. di telefono: pref., numero	
Sede sociale o domicilio via	N.	Comune	Prov.	CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACQUIRENTE

Ragione sociale o Cognome	Nome
Sede sociale o domicilio	Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale	
Sede sociale	Nazione

4 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Numero dell'operazione	Data dell'operazione

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ESPORTATO

Dogana		
Tariffa doganale	Numero capi esportati	Numero sezioni B) compilate

Firma dell'esportatore luogo .... data	Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
Associazione od Ente Libro genealogico Si esprime parere di conformità	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)

☐ Esportatore ☐ Dogana ☐ Ufficio regionale competente ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE B)

Ragione sociale o Cognome dell'Importatore	
Partita Iva o codice fiscale	Presentazione della richiesta data

6 INFORMAZIONI RELATIVE AL BESTIAME

Paese di origine codice	Paese di provenienza codice
Razza codice	Classificazione ☐ Sportivi ☐ Carne e tiro

7 INFORMAZIONI RELATIVE AI CAPI IMPORTATI

	Nome dei capi	Sesso	Anno di nascita	Mantello	Numero di matricola	Origini padre	Origini madre	Valore dichiarato (in migliaia di lire)
	Totale						Totale	

Mod. 6b - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sul modello vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'esportazione degli equini riproduttori di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perchè riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'Esportatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità dell'acquirente dei capi.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Indicare, in caso di richiesta di trasformazione di esportazione temporanea, il numero e la data dell'esportazione temporanea avvenuta.

Riquadro 5 - Riportare le dogane previste (max. 3) di uscita del bestiame, il codice della tariffa doganale ed il numero dei capi da esportare; indicare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'Esportatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di destinazione (cfr. Tab. b) e della razza (cfr. Tab. a) dei capi da esportare; indicare inoltre se i cavalli sono classificati sportivi o da carne e tiro.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni esemplare, il nome, il sesso (M = maschio, F = femmina), l'anno di nascita, il colore del mantello (cfr. Tab. a), il numero della matricola, il nome del padre e quello della madre, ed il valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni cavallo, un progressivo numerico nella colonna immediatamente precedente a quella del nome, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale dei cavalli da esportare e la somma dei valori dichiarati.

Tab. a - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolais
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue anglo-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello
- 1 Grigio
- 2 Baio
- 3 Morello
- 4 Sauro
- 5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

001 Francia	228 Mauritania	375 Comore	469 Barbados	672 Nepal
002 Belgio e Lussemburgo	232 Mali	377 Mayotte	472 Trinidad e Tobago	675 Bhutan
003 Paesi Bassi	236 Burkina-Faso	378 Zambia	473 Grenada	676 Birmania
004 R.F.T.	240 Niger	382 Zimbabwe	474 Aruba	680 Thailandia
005 Italia	244 Ciad	386 Malawi	478 Antille Olandesi	684 Laos
006 Regno Unito	247 Rep. Capo Verde	388 Sud Africa	480 Colombia	690 Vietnam
007 Irlanda	248 Senegal	389 Namibia	484 Venezuela	696 Campucea
008 Danimarca	252 Gambia	391 Botswana	488 Guyana	700 Indonesia
009 Grecia	257 Guinea-Bissau	393 Swaziland	492 Surinam	701 Malaysia
010 Portogallo	260 Guinea	395 Lesotho	496 Guyana Francese	703 Brunei
011 Spagna	264 Sierra Leone	400 Stati Uniti d'America	500 Ecuador	706 Singapore
021 Isole Canarie	268 Liberia	404 Canadà	504 Perù	708 Filippine
022 Ceuta e Melilla	272 Costa d'Avorio	406 Groenlandia	508 Brasile	716 Mongolia
024 Islanda	276 Ghana	408 S. Pierre e Miquelon	512 Cile	720 Cina
025 Is. Faroer	280 Togo	412 Messico	516 Bolivia	724 Corea del Nord
028 Norvegia	284 Benin	413 Bermuda	520 Paraguay	728 Corea del Sud
030 Svezia	288 Nigeria	416 Guatemala	524 Uruguay	732 Giappone
032 Finlandia	302 Camerun	421 Belize	528 Argentina	736 Taiwan
036 Svizzera	306 Rep. Centrafricana	424 Honduras	529 Is. Falkland	740 Hong Kong
038 Austria	310 Guinea Equatoriale	428 El Salvador	600 Cipro	743 Macao
043 Andorra	311 Sao Tome' e Principe	432 Nicaragua	604 Libano	800 Australia
044 Gibilterra	314 Gabon	436 Costarica	608 Siria	801 Papuasia-Nuova Guinea
045 Città del Vaticano	318 Congo	442 Panama	612 Iraq	802 Oceania Australiana
046 Malta	322 Zaire	446 Anguilla	616 Iran	803 Nauru
048 Jugoslavia	324 Ruanda	448 Cuba	624 Israele	804 Nuova Zelanda
052 Turchia	328 Burundi	449 S. Cristoforo e Nevis	628 Giordania	806 Isole Salomone
056 Unione Sovietica	329 Sant'Elena e dipend.	452 Haiti	632 Arabia Saudita	807 Tuvalu
058 R.D.T.	330 Angola	453 Bahamas	636 Kuwait	808 Oceania Americana
060 Polonia	334 Etiopia	454 Isole Turks e Caicos	640 Bahrein	809 Nuova Caledonia e Dip.
062 Cecoslovacchia	338 Gibuti	456 Repubblica Dominicana	644 Qatar	811 Isole Wallis e Futuna
064 Ungheria	342 Somalia	457 Isole Vergini	647 Emirati Arabi Uniti	812 Kiribati
066 Romania	346 Kenia	458 Guadalupa	649 Oman	813 Pitcairn
068 Bulgaria	350 Uganda	459 Antigua e Barbuda	652 Yemen del Nord	814 Oceania Neozelandese
070 Albania	352 Tanzania	460 Dominica	656 Yemen del Sud	815 Figi
204 Marocco	353 Seychelles e dipend.	461 Isole Vergini Brit.	660 Afganistan	816 Vanuatu
208 Algeria	357 Terr. Brit. Oc. Indiano	462 Martinica	662 Pakistan	817 Tonga
212 Tunisia	366 Mozambico	463 Isole Cayman	664 India	819 Samoa occidentali
216 Libia	370 Madagascar	464 Giamaica	666 Bangladesh	822 Polinesia Francese
220 Egitto	372 Riunione	465 Santa Lucia	667 Maldive	890 Regioni polari
224 Sudan	373 Maurizio	467 San Vincenzo	669 Sri Lanka	

mod. 6c

spazio riservato al Ministero Agricoltura e Foreste

N. ____________

del ____________

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola

DIV. II PRODUZIONI ANIMALI

marca da bollo

SEZIONE A)

NULLA OSTA PER ESPORTAZIONE

☐ materiale seminale di animali provati positivamente ☐ ovuli

☐ materiale seminale per prove di progenie ☐ embrioni

contrassegnare con una X la casella corrispondente al caso che interessa

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTATORE

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita Iva o codice fiscale
Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica (giorno, mese, anno, Comune, Prov.)	Sesso M F	N. di telefono (pref., numero)
Sede sociale o domicilio via, N.	Comune	Prov. CAP

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACQUIRENTE

Ragione sociale o Cognome	Nome
Sede sociale o domicilio	Nazione

3 ASSOCIAZIONE O ENTE CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO GENEALOGICO

Ragione sociale	
Sede sociale	Nazione

4 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ESPORTATO

Dogana		
Tariffa doganale	Quantità esportata	Numero sezioni B) compilate

Firma dell'Esportatore luogo .... data	Validità fino a 6 mesi dalla data di emissione. Validità prorogata fino al:
Associazione od Ente Libro genealogico Si esprime parere di conformità	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste D.G. Produzione Agricola

Esemplare destinato a: (contrassegnare con una X il destinatario che interessa)

☐ Esportatore ☐ Dogana ☐ Ministero della Sanità ☐ Ministero dell'Agricoltura e Foreste ☐ Associazione o Ente

Le parti colorate in grigio sono riservate al Ministero ed alle Associazioni o Enti.

SEZIONE B)

Ragione sociale o Cognome dell'Esportatore	
Partita Iva o codice fiscale	Presentazione della richiesta data

5 INFORMAZIONI RELATIVE AL BESTIAME

Paese di origine codice	Paese di destinazione codice
Specie codice	Razza codice

6 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE QUANTITÀ ESPORTATE

	Nome dei capi (per gli embrioni: dei genitori)	Numero di matricola	Quantità prevista	Valore dichiarato (in migliaia di lire)	Quantità effettiva
		Totali			

Mod. 6c - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

Sui modelli vengono riportati i dati relativi alla richiesta di NULLA OSTA per l'esportazione di materiale da riproduzione (*) proveniente da riproduttori di razza pura. Compilare a stampatello ogni riquadro ad eccezione di quelli colorati in grigio perché riservati al Ministero ed alle Associazioni o Enti.
(*) Con il termine 'materiale da riproduzione' ci si riferisce a materiale seminale, ovuli ed embrioni.

SEZIONE A)

Riquadro 1 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, estremi di nascita (solo se persona fisica), codice fiscale o partita IVA dell'Esportatore.

Riquadro 2 - Indicare nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e nazionalità dell'acquirente del materiale da riproduzione.

Riquadro 3 - Riportare tutti i dati relativi all'Ente o all'Associazione che ha rilasciato il certificato genealogico.

Riquadro 4 - Riportare le dogane previste (max. 3) di uscita del materiale da riproduzione, il codice della tariffa doganale e la quantità delle dosi o degli embrioni da esportare; riportare inoltre il numero di SEZIONI B) compilate a fronte della SEZIONE A) in esame.

SEZIONE B)

Riportare nome e cognome o ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale dell'Esportatore e la data di presentazione della richiesta di NULLA OSTA.

Riquadro 6 - Indicare il codice e la descrizione del paese di origine, di quello di destinazione (cfr. Tab. b), della specie e della razza (cfr. Tab. a), dei capi da cui proviene il materiale da riproduzione.

Riquadro 7 - Riportare, per ogni dose di materiale seminale o ovuli, il nome ed il numero di matricola del donatore o della donatrice; per ogni embrione vanno indicati invece i nomi ed i numeri di matricola di entrambi i genitori. Indicare inoltre la quantità di materiale che si prevede di importare ed il corrispondente valore dichiarato espresso in migliaia di lire; assegnare, ad ogni gruppo di dosi o ad ogni embrione, un progressivo numerico della colonna immediatamente precedente a quella del nome dei donatori, ed indicare, nell'ultima riga del modello, il totale delle quantità e dei valori dichiarati. La colonna relativa alle quantità effettivamente esportate va compilata, in dogana, al momento dell'esportazione; il modello, così completato, dovrà poi essere inviato dall'Esportatore al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Tab. a - Codifica delle specie e delle razze del bestiame da riproduzione

Bo1 Bovini
- 010 Bruna
- 020 Chianina
- 030 Frisona
- 040 Grigio Alpina
- 050 Marchigiana
- 060 Maremmana
- 070 Pezzata rossa
- 080 Piemontese
- 090 Rendena
- 100 Romagnola
- 110 Valdostana
- 120 Charolais
- 130 Limousin
- 140 Pinzgau
- 150 Altre razze

Bu1 Bufali

Ca1 Caprini
- 010 Camosciata delle Alpi
- 020 Garganica
- 030 Girgentana
- 040 Ionica
- 050 Maltese
- 060 Saanen
- 070 Sarda
- 080 Altre razze

Eq1 Equini
- 010 Avelignese
- 020 Bardigiano
- 030 Cavallo agricolo da tiro pesante rapido
- 040 Maremmano
- 050 Puro sangue angio-arabo
- 060 Puro sangue anglo-arabo-sardo
- 070 Puro sangue arabo
- 080 Puro sangue inglese
- 090 Bretone
- 100 Trottatore
- 110 Altre razze

Mantello
- 1 Grigio
- 2 Baio
- 3 Morello
- 4 Sauro
- 5 altro

Ov1 Ovini
- 010 Altamura
- 020 Appenninica
- 030 Barbaresca
- 040 Bergamasca
- 050 Comisana
- 060 Delle langhe
- 070 Fabrianese
- 080 Gentile di Puglia
- 090 Biellese
- 100 Laticauda
- 110 Leccese
- 120 Massese
- 130 Sarda
- 140 Sopravissana
- 150 Altre razze

Su1 Suini
- 010 Duroc
- 020 Hampshire
- 030 Landrace
- 040 Landrace belga
- 050 Large white
- 060 Pietrain
- 070 Spot
- 080 Altre razze

Tab. b - Codifica dei Paesi

- 001 Francia
- 002 Belgio e Lussemburgo
- 003 Paesi Bassi
- 004 R.F.T.
- 005 Italia
- 006 Regno Unito
- 007 Irlanda
- 008 Danimarca
- 009 Grecia
- 010 Portogallo
- 011 Spagna
- 021 Isole Canarie
- 022 Ceuta e Melilla
- 024 Islanda
- 025 Is. Faroer
- 028 Norvegia
- 030 Svezia
- 032 Finlandia
- 036 Svizzera
- 038 Austria
- 043 Andorra
- 044 Gibilterra
- 045 Città del Vaticano
- 046 Malta
- 048 Jugoslavia
- 052 Turchia
- 056 Unione Sovietica
- 058 R.D.T.
- 060 Polonia
- 062 Cecoslovacchia
- 064 Ungheria
- 066 Romania
- 068 Bulgaria
- 070 Albania
- 204 Marocco
- 208 Algeria
- 212 Tunisia
- 216 Libia
- 220 Egitto
- 224 Sudan
- 228 Mauritania
- 232 Mali
- 236 Burkina-Faso
- 240 Niger
- 244 Ciad
- 247 Rep. Capo Verde
- 248 Senegal
- 252 Gambia
- 257 Guinea-Bissau
- 260 Guinea
- 264 Sierra Leone
- 268 Liberia
- 272 Costa d'Avorio
- 276 Ghana
- 280 Togo
- 284 Benin
- 288 Nigeria
- 302 Camerun
- 306 Rep. Centrafricana
- 310 Guinea Equatoriale
- 311 Sao Tome' e Principe
- 314 Gabon
- 318 Congo
- 322 Zaire
- 324 Ruanda
- 328 Burundi
- 329 Sant'Elena e dipend.
- 330 Angola
- 334 Etiopia
- 338 Gibuti
- 342 Somalia
- 346 Kenia
- 350 Uganda
- 352 Tanzania
- 353 Seychelles e dipend.
- 357 Terr. Brit. Oc. Indiano
- 366 Mozambico
- 370 Madagascar
- 372 Riunione
- 373 Maurizio
- 375 Comore
- 377 Mayotte
- 378 Zambia
- 382 Zimbabwe
- 386 Malawi
- 388 Sud Africa
- 389 Namibia
- 391 Botswana
- 393 Swaziland
- 395 Lesotho
- 400 Stati Uniti d'America
- 404 Canadà
- 406 Groenlandia
- 408 S. Pierre e Miquelon
- 412 Messico
- 413 Bermuda
- 416 Guatemala
- 421 Belize
- 424 Honduras
- 428 El Salvador
- 432 Nicaragua
- 436 Costarica
- 442 Panama
- 446 Anguilla
- 448 Cuba
- 449 S. Cristoforo e Nevis
- 452 Haiti
- 453 Bahamas
- 454 Isole Turks e Caicos
- 456 Repubblica Dominicana
- 457 Isole Vergini
- 458 Guadalupa
- 459 Antigua e Barbuda
- 460 Dominica
- 461 Isole Vergini Brit.
- 462 Martinica
- 463 Isole Cayman
- 464 Giamaica
- 465 Santa Lucia
- 467 San Vincenzo
- 469 Barbados
- 472 Trinidad e Tobago
- 473 Grenada
- 474 Aruba
- 478 Antille Olandesi
- 480 Colombia
- 484 Venezuela
- 488 Guyana
- 492 Surinam
- 496 Guyana Francese
- 500 Ecuador
- 504 Perù
- 508 Brasile
- 512 Cile
- 516 Bolivia
- 520 Paraguay
- 524 Uruguay
- 528 Argentina
- 529 Is. Falkland
- 600 Cipro
- 604 Libano
- 608 Siria
- 612 Iraq
- 616 Iran
- 624 Israele
- 628 Giordania
- 632 Arabia Saudita
- 636 Kuwait
- 640 Bahrein
- 644 Qatar
- 647 Emirati Arabi Uniti
- 649 Oman
- 652 Yemen del Nord
- 656 Yemen del Sud
- 660 Afganistan
- 662 Pakistan
- 664 India
- 666 Bangladesh
- 667 Maldive
- 669 Sri Lanka
- 672 Nepal
- 675 Bhutan
- 676 Birmania
- 680 Thailandia
- 684 Laos
- 690 Vietnam
- 696 Campucea
- 700 Indonesia
- 701 Malaysia
- 703 Brunei
- 706 Singapore
- 708 Filippine
- 716 Mongolia
- 720 Cina
- 724 Corea del Nord
- 728 Corea del Sud
- 732 Giappone
- 736 Taiwan
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 800 Australia
- 801 Papuasia-Nuova Guinea
- 802 Oceania Australiana
- 803 Nauru
- 804 Nuova Zelanda
- 806 Isole Salomone
- 807 Tuvalu
- 808 Oceania Americana
- 809 Nuova Caledonia e Dip.
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 812 Kiribati
- 813 Pitcairn
- 814 Oceania Neozelandese
- 815 Figi
- 816 Vanuatu
- 817 Tonga
- 819 Samoa occidentali
- 822 Polinesia Francese
- 890 Regioni polari

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

— Il D.M. n. 96/1988: «Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio».

— Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 196 del 22 agosto 1988.

— Il D.M. 14 gennaio 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.

— Il D.M. 21 dicembre 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.

90A4367

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 agosto 1990.

Impegno della somma di L. 55.972.228.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 141490, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 55.972.228.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 264 «Disinquinamento laghi nord regione Veneto» per L. 9.995.033.510; numeri 188, 189, 190 «Ambiente Molise FIO/A» per L. 9.994.992.950; n. 192 «Disinquinamento laghi nord FIO/C Piemonte» per L. 7.995.994.360; n. 191 «Ambiente Centro nord (Piemonte)» per L. 2.998.509.340; numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153 «Protezione ambiente Liguria FIO/B» per L. 24.987.698.360;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 55.972.228.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 55.972.228.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

regione Veneto «Disinquinamento laghi nord regione Veneto» corrispondente al progetto n. 264 per l'importo di L. 9.995.033.510;

regione Molise «Ambiente Molise FIO/A» corrispondente ai progetti numeri 188, 189, 190 per l'importo arrotondato a L. 9.994.992.430;

regione Piemonte «Disinquinamento laghi nord FIO/C Piemonte» corrispondente al progetto n. 192 per l'importo di L. 7.995.994.360;

regione Piemonte «Ambiente Centro nord (Piemonte)» corrispondente al progetto n. 191 per l'importo di L. 2.998.509.340;

regione Liguria «Protezione ambiente Liguria» corrispondente ai progetti numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153 per l'importo di L. 24.987.698.360;

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 55.972.228.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 112

90A4419

DECRETO 30 agosto 1990.

Impegno della somma di L. 36.981.623.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 004 e n. 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 141073, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 36.981.623.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 158 «Disinquinamento laghi nord FIO/B» (per L. 6.996.523.450) regione Lombardia, numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254 «Ambiente Veneto FIO/A» (per L. 29.985.100.540);

Ritenuto di dover impegnare la somma di L. 36.981.623.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 36.981.623.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

regione Lombardia «Disinquinamento laghi nord FIO/B» corrispondente al progetto n. 158 per l'importo arrotondato di L. 6.996.523.000;

regione Veneto «Ambiente Veneto FIO/A» corrispondente ai progetti numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254 per l'importo arrotondato a L. 29.985.100.000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 36.981.623.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 113

90A4420

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 luglio 1989 presentata da la Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923957 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente testa primaria e reversionaria di sesso maschile tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4437

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923698 del 13 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testo primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4438

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 4/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 23/1988, n. 5/1989 e n. 17/1989;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A/1* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Axoren - Glaxo		
30 cpr 5 mg	26541/019	19.975
15 cpr 10 mg	26541/033	19.340
Cefixoral - Menarini		
6 cpr 200 mg	27134/016	28.595
Ceftaspan - Lusofarmaco		
6 cpr 200 mg	27152/014	28.595
Condvline - Brocades		
u.e. soluz fl 3,5 ml 0,5%	27136/011	20.145
Ferlatum - Ziffiken		
os 10 fl 800 mg 15 ml	27552/013	21.100
os grat 12 bust 800 mg	27552/025	22.085
20 cpr 400 mg	27552/037	19.035
Gulcan - Abbot		
50 cpr 25 mg	26842/017	13.070
50 cpr 50 mg	26842/029	22.115
Glipolix - Stroder		
60 cps 15 mg	26988/016	22.695
Klacid - Abbott		
8 cpr 250 mg	27370/016	35.540
Lutrelef - Ferring		
iv fl liof + fl + 2 componenti	26948/012	264.390
Magnevist - Schering		
iv 1 fl 20 ml	27074/018	195.760
Niotal - Simes		
30 cpr 10 mg	27762/018	11.210
Norvasc - Pfizer		
mite 28 cpr 5 mg	27428/010	33.850
14 cpr 10 mg	27428/022	33.545
Osteocalcin - Tosi		
5 f 50 U.I.	27558/016	16.970
5 f 100 U.I.	27558/028	31.005
Porosten - Takeda		
30 cpr 200 mg	27494/018	51.480
Salbutard - Lusofarmaco		
pediatr. 30 cpr 4 mg	26912/016	15.920
30 cpr 8 mg	26912/028	19.890
Suprax - Cyanamid		
6 cpr 200 mg	27127/012	28.595
Turontin - Zyma		
coll 0,1% 5 ml	27039/015	5.545
coll 0,3% 5 ml	27039/027	6.400
coll 0,6% 5 ml	27039/039	7.625
Ubidenone - Esseti		
14 cps 50 mg	27682/018	31.010
os 10 fl 50 mg 8 ml	27682/032	26.050
Unipril - Zambon Group		
28 cps 1,25 mg	27166/014	19.650
28 cps 2,5 mg	27166/026	35.540
14 cps 5 mg	27166/038	34.920
Vaxpar - Sclavo		
1 fl liof + f	27504/012	6.550
1 fl liof + f sir	27504/024	7.645
Veclam - Zambon Group		
8 cpr 250 mg	27529/015	35.540
Ventadur - Duncan		
pediatrico 30 cpr 4 mg	26911/014	15.920
30 cpr 8 mg	26911/026	19.890
Volmax - Glaxo Allen		
pediatrico 30 cpr 4 mg	26913/018	15.920
30 cpr 8 mg	26913/020	19.890
Zelis - Proter		
30 cpr 15 mg	27383/013	19.855
10 supp. 30 mg	27383/025	15.255

ALLEGATO *A/1* - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Decril - Damor		
os 10 fl 20 mg 7 ml	24916/064	21.800
Humulin - Lilly		
u 40 u/ml fl 10 ml	25707/151	12.440
u 100 u/ml fl 10 ml	25707/163	25.345
Menpovax - Sclavo		
A + C 10 dosi	24489/054	27.335
«4» 1 os fl liof + fl solv 0,5 ml	24489/066	13.250
«4» 10 os fl liof + fl solv 5 ml	24489/080	67.150
«4» 1 dose fl liof + sir	24489/078	14.450

SERIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Diertina - Poli		
os 10 fl 20 mg 7 ml	22600/086	24.280
Madopar - Roche		
hbs 125 roche 30 cps	23142/045	7.625
Nettacin - Scher Plough		
im iv 1 f 300 mg 3 ml	24809/067	29.305
Nitro-Dur - Sigmatau		
10 sist trasdermici 30 cm 2	25224/092	15.365
Polimucil - Poli		
30 buste	25463/047	27.190
Purochin - Sclavo		
iv 1 fl liof 250000 U.I. + 1 f	25135/056	392.075
Uman-Cry Octa V.I. - Farma Biagin		
1000 U.I. 1 fl + 1 fl	23308/101	813.070
Xanax - Upjohn		
12 cpr 1 mg	25980/044	3.970

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Mobilat - Luitpold		
pom 50 g	21078/023	4.625

MODIFICHE ECCIPIENTI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Daktarin - Janssen		
crema derm 30 g ai liposomi	24957/298	13.435

NUOVE CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Dif-Tet-All - Sclavo		
im 1 fl 5 ml 10 dosi	3671/056	5.145
im 1 fl 10 ml 20 dosi	3671/068	7.710

ALLEGATO *B* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Flomax - Chiesi		
os sosp 200 ml 3,5%	27244/045	13.350
20 cpr 350 mg	27244/058	12.775
20 cpr 700 mg	27244/060	22.405
os grat 20 bust 350 mg	27244/072	14.390
Losec - Astra Italia		
10 cps 20 mg	26804/017	41.075
Mepral - Bracco		
10 cps 20 mg	26783/011	41.075
Omeprazen - Malesci		
10 cps 20 mg	26803/015	41.075

ALLEGATO *B* - MOD.

SERIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Teldane - Lepetit		
fte 15 cpr 120 mg	24881/043	11.365

MODIFICA CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Clenil Compositum - Chiesi		
«A» sosp 10 fl 2 ml	23440/050	7.680

90A4396

DELIBERAZIONE 11 luglio 1990.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 12/1988, n. 17/1989 e n. 4/1990;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *B* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Ciliar - Lifepharma		
aerosol 10 fl 300 mg + 10 f 3 ml	25965/017	11.380
30 cps 200 mg	25965/029	12.920
30 cps 100 mg	25965/031	8.505
os grat 30 bust 200 mg	25965/043	14.920
os grat 30 bust 100 mg	25965/056	10.840

90A4397

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 31 giugno 1990 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;

Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» in Roma, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in genetica medica.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 563 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica.

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 564. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 565, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi medico e tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 565. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 566. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 567. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 568. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologia;

b) tecnico-metodologica;

c) genetica;

d) medica.

Art. 569. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:
biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico-metodologica:
biometria e metodologia statistica;
genetica medica;
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

c) Genetica:
genetica generale;
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

d) Medica:
genetica medica generale;
genetica clinica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

Art. 570. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 220):
biologia cellulare . . . ore 60
chimica biologica . . . . » 80
patologia generale . . . . » 80

Tecnico-metodologica (ore 80):
biometria e metodologia statistica . . » 80

Genetica (ore 100):
genetica generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Tecnico-metodologica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 100

Genetica (ore 300):
genetica molecolare . . . . » 70
genetica di popolazione . . . . » 60
genetica umana . . . . » 100
immunogenetica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo medico:

Tecnico-metodologica (ore 200):
citogenetica . . . . ore 70
oncologia . . . . » 70
diagnostica prenatale . . . . » 60

Medica (ore 200):
fisiopatologia della riproduzione . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medico:

Medica (ore 400):
genetica medica generale . . . . ore 150
genetica clinica speciale . . . . » 150
genetica clinica prenatale e pediatrica » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico-metodologica (ore 300):
genetica medica . . . . ore 130
tecniche citologiche e citogenetiche . » 100
biochimica clinica . . . . » 70

Medica (ore 100):
fisiopatologia della riproduzione . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnico-metodologica (ore 300):
endocrinologia e dosaggi ormonali . ore 80
genetica ematologica . . . . » 80
diagnostica prenatale . . . . » 140

Medica (ore 100):
citogenetica clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 571. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatorio di genetica clinica e consulenza genetica, day hospital ostetrico per amniocentesi precoce, laboratori di citogenetica clinica post-natale, citogenetica

clinica prenatale, citogenetica oncologica, analisi computerizzata di cromosomi, citogenetica speciale, genetica molecolare, biologia cellulare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 settembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A4423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti».

Nella seduta del 17 ottobre 1990 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 5119 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990), concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti».

90A4491

Autorizzazione al collegio dei ragionieri della provincia di Trapani ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1990, registro n. 48, foglio n. 344, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio dei ragionieri della provincia di Trapani è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Trapani, via Virgilio, in corso di costruzione, facente parte della lottizzazione «Quartiere Portici» da adibire a sede del collegio medesimo.

90A4442

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione dei costi di intervento per la corresponsione del contributo per la ricostruzione per l'anno 1990

Con decreto ministeriale n. 2037 del 22 agosto 1990, il costo di interventi di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1990, in L. 794.000 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'I.V.A. Tale costo è elevato a L. 820.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

90A4424

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del regolamento concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dell'Agenzia spaziale italiana

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, in data 31 agosto 1990, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 30 maggio 1988, n. 186, è stato approvato il regolamento sullo stato giuidico e lo speciale trattamento economico del personale.

90A4425

Estinzione della fondazione «Roberto Forges Davanzati» con sede presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 174, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene dichiarata estinta la fondazione «Roberto Forges Davanzati» istituita a suo tempo presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

90A4403

Estinzione della fondazione «Nicola Corsi» con sede presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990, registro n. 204 Università, foglio n. 172, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene dichiarata estinta la fondazione «Nicola Corsi» istituita presso l'Università «La Sapienza» di Roma ed il relativo patrimonio residuo viene devoluto all'Università «La Sapienza» di Roma.

90A4404

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Miniato ad accettare una donazione

Con decreto n. 2634 del 16 dicembre 1989 del prefetto della provincia di Pisa, la direzione didattica di S. Miniato (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione del valore di L. 2.500.000 disposta dai genitori degli alunni.

90A4426

Autorizzazione all'O.P.A.M. - Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel Mondo ad accettare un legato

Con decreto n. 33630 del 17 marzo 1990 del prefetto della provincia di Roma, il predetto ente morale è stato autorizzato ad accèttare il legato del valore di L. 10.431.074 disposto dalla sig.ra Lina Giannini, a lordo delle spese funerarie, notarili e condominiali.

90A4427

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione della Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sui trasporti

Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 luglio 1990 è stata costituita la Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sui trasporti (CRT) con i seguenti compiti:

predisporre un quadro conoscitivo delle strutture pubbliche e private e delle attività di ricerca del settore svolte — in ambito nazionale, internazionale e comunitario — attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati ed informazioni con la collaborazione delle università, del CNR e degli altri enti di ricerca, nonché dell'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) e delle amministrazioni interessate;

formulare proposte per la definizione di un quadro di riferimento per gli interventi da realizzare nel campo della ricerca sui trasporti che prevedano anche adeguate iniziative per la formazione del personale scientifico e tecnico.

Le proposte dovranno mirare a realizzare, in coerenza con gli indirizzi del Governo, il coordinamento degli interventi e dell'impiego delle risorse finanziarie tra le università, il CNR e gli altri enti di ricerca, nonché l'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA), gli enti pubblici economici e le amministrazioni interessate.

A tal fine la Commissione provvede:

a) alla ricognizione delle attività di ricerca sui trasporti in corso e programmate in Italia o alle quali istituzioni italiane partecipano in sede internazionale e comunitaria;

b) alla formulazione di uno schema del piano nazionale di ricerca sui trasporti (PNRT) che tenga conto sia del piano nazionale di ricerca e delle esigenze di ricerca identificate nell'ambito del piano generale dei trasporti, sia delle attività previste nel progetto finalizzato trasporti del CNR, sia delle proposte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET), ove questo sia costituito, circa l'attività di ricerche e studi dell'ISTRA.

Il piano deve tener conto delle risorse finanziarie già disponibili e deve prevedere:

1) l'indicazione degli obiettivi e dei temi prioritari di ricerca e l'individuazione delle specifiche esigenze di formazione scientifica e professionale;

2) l'individuazione di appositi strumenti idonei ad assicurare un efficace raccordo operativo per la realizzazione degli obiettivi del piano mediante la definizione dei conseguenti programmi e delle forme attuative nel rispetto delle competenze istituzionali delle università, del CNR e degli altri enti di ricerca, nonché dell'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) e delle amministrazioni interessate;

3) la predisposizione di un apposito strumento legislativo che determini, in percentuale, l'onere da destinare alla ricerca, come previsto dal paragrafo 62 del PGT approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986.

La Commissione è tenuta a presentare un primo documento propositivo entro novanta giorni dalla data dell'insediamento.

La Commissione si articolerà in gruppi di lavoro il cui numero, compiti e composizione saranno definiti su proposta formulata dal vice presidente.

I gruppi di lavoro formulano proposte che presentano alla Commissione in adunanza plenaria. La Commissione coordina le proposte in un documento conclusivo.

La Commissione svolge i propri lavori presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è assistita da una segreteria tecnica assicurata dallo stesso Ministero e dal Ministero dei trasporti.

La Commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà invitare di volta in volta a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti, all'uopo designati, di Ministeri, enti pubblici e istituzioni, ed interpellare aziende, associazioni e sindacati.

90A4457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro «Mineraria di lignite di Castel San Pietro», in Poggio Mirteto.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 il prof. Luigi Cipriani, commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro «Mineraria di lignite di Castel San Pietro», con sede in Castel San Pietro di Poggio Mirteto (Rieti), è stato revocato ed il decreto ministeriale del 30 marzo 1956 è stato modificato come segue:

la società cooperativa di lavoro «Mineraria di lignite di Castel San Pietro», con sede in Castel San Pietro di Poggio Mirteto (Rieti), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

90A4443

Revoca del decreto ministeriale 30 gennaio 1989 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio Acli casa - Soc. coop.va a r.l.», in Foggia.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 il decreto ministeriale 30 gennaio 1989 limitatamente al numero d'ordine 12 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Consorzio Acli casa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia è stato revocato.

90A4465

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 26 luglio 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il programma di investimento concernente l'ampliamento del centro di ricerca operante nel settore della produzione di manufatti per la difesa e per lo spazio, ubicato all'interno del complesso produttivo della B.P.D. Difesa e spazio S.r.l. di Colleferro (Roma).

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato, ivi compresa la maggiorazione settoriale, in L. 13.919.280.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in L. 4.639.760.000.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 26 luglio 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, i seguenti programmi:

1) programma di investimento concernente l'ampliamento con ammodernamento dello stabilimento di Ascoli Piceno presentato dalla Nuova forneria adriatica S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 28.649,8 milioni di lire, è determinato in L. 3.823.680.000.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in L. 740.000.000, di cui L. 200.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978.

2) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) presentato dalla Slim Cisterna S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 21.800 milioni, è determinato in L. 5.822.500.000.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in L. 4.592.000.000 di cui L. 1.312.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978.

90A4446

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 16 ottobre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.605
Benzina super senza piombo	»	1.555
Benzina normale	»	1.555
Benzina agricola	»	738
Benzina pesca e piccola marina	»	1.507
Gasolio autotrazione	»	1.136
Gasolio agricoltura	»	634
Petrolio agricoltura	»	600
Gasolio pesca e piccola marina	»	431
Petrolio pesca e piccola marina	»	421

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.086	1.089	1.092	1.095	1.098
Petrolio (*)	»	811	814	817	820	823
Olio comb.le fluido	L./kg	648	651	654	657	660

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4485

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Calestano

Con deliberazione della giunta regionale n. 3259 del 24 luglio 1990 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 5499/3875 in data 8 settembre 1990) è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Calestano adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 24 novembre 1988 e n. 89 in data 10 luglio 1989.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4447

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 296.000
- semestrale ... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 556.000
- semestrale ... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 4 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000